

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2076-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella  
seduta del 19 febbraio 1986 — dell'articolo 2

DAL

**DISEGNO DI LEGGE N. 2076**

*« Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci  
nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio »*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

**col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1186)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione  
civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera  
dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986 (V. Stampato n. 2076)*

*modificato, nella parte non stralciata, dalla 8<sup>a</sup> Commissione perma-  
nente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica,  
in sede deliberante, nella predetta seduta del 19 febbraio 1986*

---

Norme riguardanti le aziende dei mezzi meccanici  
e dei magazzini di taluni porti nazionali

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di La Spezia, Livorno, Cagliari, Messina, Ancona ed agli altri enti vigilati dal Ministero della marina mercantile è estesa la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, di istituire società e/o consorzi per la realizzazione dei propri compiti o per finalità strumentali o accessorie rispetto agli stessi. Le relative delibere sono in ogni caso soggette all'approvazione del Ministero vigilante.

2. La facoltà, attribuita al Ministro della marina mercantile dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificato dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 494, di autorizzare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ad espletare i propri compiti anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali hanno sede, deve intendersi riferita a tutti i compiti attribuiti alle aziende medesime.

3. I limiti di spesa di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificati dall'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 494, sono elevati a lire 10 milioni.

4. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Ai membri del comitato direttivo ed ai revisori è attribuito un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile in analogia a quanto previsto per gli organi similari degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».